

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE E PER USO INDUSTRIALE

TITOLO PRIMO **NORME GENERALI**

Art. 1 **Scopo e attività dell'Azienda**

L'Azienda dell'acqua potabile (in seguito detta semplicemente "Azienda") è un servizio di pubblica utilità.

Essa provvede, con diritto di privativa, alla captazione e distribuzione di acqua potabile e per uso industriale, sia sul territorio della Città di Locarno, dove ha la propria sede, sia sul territorio dei Comuni con i quali ha stipulato o può stipulare una convenzione di fornitura. Resta riservato quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i singoli Comuni.

E' esclusa l'utilizzazione di acqua potabile per il funzionamento di pompe termiche.

Art. 2 **Organizzazione dell'Azienda**

L'Azienda è retta secondo le norme previste dalla Legge cantonale sulle aziende municipalizzate.

Art. 3 **Erogazione dell'acqua**

¹L'acqua viene erogata nei seguenti modi:

- a) a deflusso misurato mediante contatore;
- b) a deflusso continuo per forniture particolari;
- c) a deflusso illimitato per gli idranti anti-incendio.

Per la fornitura di acqua a deflusso continuo sarà installata una lente idrometrica.

²L'Azienda assicura una normale erogazione fin dove è consentita dalla pressione della rete. Ne consegue che stabili di altezza superiore a quella raggiungibile con la pressione normale devono essere dotati delle necessarie apparecchiature di pompaggio e di stoccaggio atte ad assicurare un'erogazione adeguata a tutti i piani e nel contempo a evitare scompensi, vibrazioni e colpi d'ariete nella rete di distribuzione.

Queste norme valgono anche per fabbricati siti in luoghi dove un'erogazione normale non può essere assicurata con la pressione esistente in rete.

Impianti del genere (detti di sovrappressione) sono indispensabili quando esiste un collegamento diretto con la rete come, per esempio, per gli impianti anti-incendio con elevato fabbisogno di acqua.

Dette installazioni dovranno essere eseguite da un installatore autorizzato, per conto dell'abbonato.

3Casi particolari.

La Commissione amministratrice può accordare, su richiesta preventiva, la concessione per impianti speciali e di grande consumo, se queste forniture non presentano inconvenienti e se l'istante offre sufficienti garanzie.

Art. 4 **Modalità di fornitura**

Le modalità di fornitura attraverso la rete di distribuzione sono stabilite dall'Azienda. L'abbonato è tenuto a far eseguire a proprie spese le modifiche alle installazioni e agli apparecchi di sua proprietà che si rendessero necessarie in seguito al cambiamento del sistema di distribuzione dell'acqua, all'introduzione di nuove tecnologie o all'adozione di nuove disposizioni tariffarie.

Art. 5 **Uso dell'acqua**

L'acqua fornita non può essere destinata ad altri scopi all'infuori di quelli previsti dall'abbonamento. All'abbonato che utilizza l'acqua per altri scopi senza darne avviso all'Azienda, o commette altri abusi, potrà essere sospesa l'erogazione all'interno dello stabile. Resta riservata l'azione civile o eventualmente penale, a giudizio del Municipio.

Art. 6 **Interruzione nella distribuzione di acqua**

Le interruzioni dell'erogazione per necessità di servizio sono ridotte al tempo strettamente necessario. Gli interessati ne sono avvisati nel limite del possibile. La limitazione o la sospensione dell'erogazione dipendenti da esigenze di manutenzione, da modifiche degli impianti, da casi di forza maggiore, non danno diritto all'abbonato di pretendere un indennizzo sotto qualsiasi forma. E' inoltre escluso il risarcimento di danni risultati dall'interruzione, dalla restrizione e dal ripristino della fornitura di acqua, come pure da squilibri di erogazioni causati da incidenti agli impianti.

Art. 7 **Limitazione o sospensione della fornitura di acqua**

In caso di scarsità d'acqua l'Azienda può limitare o sospendere la fornitura per piscine, per irrorazione, per usi commerciali e industriali, nonché per impianti di climatizzazione.

Art. 8 **Precauzioni in caso di interruzioni**

A prescindere dall'esistenza di adeguati sistemi di protezione contro il rischio di risucchio (sifonamento), in ogni caso, qualsiasi sia la causa dell'interruzione, l'utente dovrà immediatamente staccare dai rubinetti eventuali tubi pescanti in acque o liquidi impuri, velenosi o di altra natura, per evitare il rischio di aspirazione nelle installazioni private o nella rete pubblica.

Art. 9
Diritto di sorveglianza

L'abbonato è tenuto a consentire agli incaricati dell'Azienda il libero accesso dove si trovano impianti di acqua, allo scopo di controllare il funzionamento degli stessi, o del contatore, o di verificare se gli abbonamenti sono consoni con il presente regolamento.

Dovrà altresì essere consentito agli incaricati dell'Azienda di eseguire in ogni tempo dei controlli sulle apparecchiature e sul modo di captazione e di evacuazione dell'acqua usata per il funzionamento di pompe termiche, nell'ambito di tutto il comprensorio dei Comuni serviti dall'Azienda.

Ogni rifiuto da parte del proprietario o del locatario al libero accesso è passibile delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

TITOLO SECONDO
RETE DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI

Art. 10
Rete di distribuzione

La rete di distribuzione è costituita dalle condotte, posate di regola su area pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad essa collegate.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza dell'azienda, che ne è l'unica proprietaria.

Art. 11
Estensione della rete

L'estensione della rete viene effettuata entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda.

Art. 12
Richieste di estensione

Richieste di estensione da parte di privati possono essere accolte se non suscitano inconvenienti o spese sproporzionate in rapporto alle entrate probabili.

Art. 13
Raccordi con altri acquedotti pubblici

In casi particolari l'Azienda può concedere l'autorizzazione di allacciarsi ad altri acquedotti pubblici.

Art. 14
Divieti

Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentati da acquedotti o pozzi privati.

Art. 15
Allacciamento

L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata.

Per ogni proprietà che si intende allacciare all'acquedotto viene eseguita una diramazione a partire dalla condotta principale fino all'apparecchio di misura.

Di regola è concesso un solo allacciamento per proprietà.

In casi speciali e giustificati possono essere concesse altre diramazioni, a giudizio dell'Azienda.

L'allacciamento, fino e compreso l'apparecchio di misura, viene costruito a cura dell'Azienda e a spese dell'abbonato.

L'allacciamento rimane di proprietà dell'Azienda sull'area pubblica e di proprietà del privato sull'area di sua pertinenza.

La manutenzione è curata dall'Azienda a proprie spese sull'area pubblica e a spese del proprietario sull'area privata.

Art. 16
Modifiche all'allacciamento

Qualora, su domanda dell'abbonato, occorra modificare o eliminare la presa dell'acqua alla condotta principale e la relativa tubazione di adduzione alla proprietà privata, l'intera spesa è sopportata dal richiedente.

Art. 17
Accesso alla proprietà privata

L'abbonato è tenuto ad accordare o a procurare all'Azienda il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono pure altre proprietà.

Art. 18
Domanda di allacciamento

Ogni domanda di allacciamento deve essere presentata per iscritto dal proprietario, simultaneamente alla richiesta di licenza edilizia. Egli dovrà mettere a disposizione i piani di esecuzione dell'impianto idraulico nella scala che gli sarà richiesta dall'ufficio tecnico dell'Azienda e indicare il nome dell'installatore che eseguirà l'impianto.

Art. 19
Allacciamento di proprietà discoste

Se si rendesse necessario il prolungamento della condotta di distribuzione per servire proprietà discoste è facoltà dell'Azienda - nell'ambito della procedura di concessione della licenza edilizia - decidere se eseguire o meno il lavoro.

Essa è libera di rifiutare domande di allacciamento che ritenesse tali da presentare degli inconvenienti, o che implicassero investimenti sproporzionati al probabile incasso per la vendita di acqua.

Art. 20
Domanda di allacciamento temporaneo

La domanda di allacciamento temporaneo deve essere accompagnata dalla planimetria del fondo.

Per cantieri edili sono richiesti il piano di situazione, la cubatura e il presumibile consumo per la costruzione progettata e, se del caso, la cubatura di quella da demolire.
L'allacciamento dovrà essere dotato di una valvola di ritenuta.

TITOLO TERZO **INSTALLAZIONI INTERNE**

Art. 21 **Installazioni interne**

L'installazione interna ha inizio dal contatore e deve essere eseguita a cura e a spese dell'abbonato.

Deve essere realizzata da un installatore autorizzato, conformemente alle prescrizioni dell'Azienda e alle "Direttive per l'esecuzione di impianti d'acqua", edite dalla Società svizzera installatori acqua e gas (SSIAG). I lavori non potranno essere iniziati prima dell'approvazione dei piani da parte dell'Azienda.

Per tutti gli impianti deve essere prevista una valvola di ritenuta da posare subito dopo il contatore.

Per l'installazione, la posa, lo spostamento o la modifica di apparecchi ed impianti per il trattamento o di potabilizzazione raccordati alla rete di distribuzione pubblica, deve essere fatta richiesta di autorizzazione, rispettivamente la notifica al Laboratorio cantonale di igiene.

Ospedali, cliniche, privati che usano apparecchiature sanitarie per le quali devono poter contare su una certa quantità di acqua e pressione costante durante l'impiego dovranno disporre di adeguate attrezzature di stoccaggio che permettono di supplire l'eventuale mancanza di acqua distribuita attraverso la rete in caso di improvvisa interruzione.

E' obbligatorio installare apparecchiature di protezione secondo le norme SSIAG dove esiste il rischio di sifonamento (risucchio di acqua residuale nelle condotte di distribuzione), quali laboratori, ecc.

Art. 22 **Controllo e collaudo**

L'installatore che ha eseguito l'impianto deve provvedere al collaudo secondo le prescrizioni della SSIAG.

L'Azienda si riserva il diritto di assistere al collaudo come pure di accertare in ogni momento se gli impianti sono eseguiti secondo le prescrizioni e conformemente ai piani presentati.

Qualora gli impianti non rispondessero alle esigenze richieste dal presente regolamento, l'azienda potrà rifiutare la fornitura.

I controlli dell'azienda non implicano l'assunzione di responsabilità da parte della stessa.

L'immissione di acqua negli impianti privati viene effettuata dopo il collaudo, su richiesta e a rischio dell'abbonato.

Art. 23 **Obbligo di trasformazione**

L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati, rese necessarie da nuove modalità di fornitura.

Se entro un congruo tempo l'abbonato non darà seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà eseguire o far eseguire la trasformazione ritenuta necessaria, a spese dell'abbonato.

Art. 24
Riparazioni

L'abbonato è tenuto alla manutenzione dei propri impianti e deve provvedere a sue spese alla riparazione di guasti e all'eliminazione di eventuali difetti.

Se i guasti constatati su impianti privati sono tali da recare perturbazioni alla zona di erogazione circostante, l'azienda può - qualora non vi fosse posto immediatamente rimedio - sospendere la fornitura di acqua.

Se il guasto è constatato dagli organi dell'azienda questa provvede a segnalarlo all'abbonato. Essa non si assume tuttavia responsabilità di sorta per il funzionamento dopo la riparazione.

L'abbonato non ha diritto a risarcimento o bonifico alcuno nel caso di perdite per guasti o difetti al proprio impianto interno.

Art. 25
Divieti

E' vietata l'esecuzione di riparazioni, aggiunte o modifiche dell'installazione da parte di persone non autorizzate dall'azienda.

TITOLO QUARTO
ABBONAMENTI

Art. 26
Inizio dell'abbonamento

Ogni allacciamento e ogni contatore supplementare determinano l'inizio di un abbonamento.

Art. 27
Abbonamento

L'abbonamento viene concluso dall'azienda con il proprietario dell'immobile.

Per le proprietà in condominio è concluso con l'amministratore dello stabile debitamente autorizzato dai singoli proprietari.

Art. 28
Durata e disdetta dell'abbonamento

L'abbonamento avrà la durata di un anno a contare dalla prima scadenza semestrale della relativa tassa di abbonamento. Trascorso il primo anno l'abbonamento sarà considerato tacitamente rinnovato di semestre in semestre, e così di seguito se non sarà inoltrata regolare disdetta scritta con un preavviso di un mese prima della scadenza semestrale.

Art. 29
Convenzioni particolari

Gli abbonamenti che presentano un carattere particolare a motivo dell'importanza o della natura della fornitura di acqua, possono essere oggetto di contratti speciali.

Art. 30
Cambiamento di proprietario

I trapassi di proprietà devono essere notificati all'azienda a cura del vecchio proprietario. Sino al momento della notifica il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse dovute.

Art. 31
Notifica di cambiamenti

Allo scopo di adeguare l'abbonamento alla nuova situazione, il proprietario è tenuto a informare subito l'azienda di ogni modifica eseguita ai propri stabili e relativi impianti. In caso di mancata notifica l'azienda è in diritto di riscuotere le tasse dovute in più a contare dall'epoca dell'ultimo controllo fino al momento della constatazione. Nei casi di diminuzione l'azienda non concederà alcun bonifico.

TITOLO QUINTO
MEZZI E MODALITA' DI MISURA

Art. 32
Applicazione del contatore

Per gli allacciamenti, all'inizio della condotta interna viene applicato un contatore. Il contatore è fornito e posato dall'azienda che ne è la proprietaria. Essa ne cura la manutenzione e provvede a eventuali riparazioni.

Art. 33
Ubicazione e sistemazione

Il contatore dovrà poter essere posato secondo le norme SSIAG, in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento. La posizione del contatore dovrà essere tale da renderne possibile la lettura in ogni tempo e agevole la periodica sostituzione.

Art. 34
Guasti al contatore

Ogni guasto prodotto al contatore per effetto del gelo, del fuoco o per negligenza dell'abbonato sarà riparato a sue spese.

Art. 35
Verifica del contatore

La verifica del contatore viene eseguita dall'azienda ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In caso di contestazione del funzionamento l'abbonato può chiedere per iscritto la verifica.

L'Azienda vi procederà al più presto.

Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%.

Se il contatore è esatto le spese di verifica saranno sopportate dall'abbonato reclamante.

In caso di difetto le spese rimarranno a carico dell'Azienda. Nel caso di funzionamento difettoso del contatore per il semestre in corso verrà stabilito il consumo nella stessa misura di quello corrispondente allo stesso semestre dell'anno precedente.

Art. 36 **Lente idrometrica**

Per la fornitura di acqua a deflusso continuo, l'unità di misura è il litro al minuto (l/min.).

La taratura è effettuata da un incaricato dell'azienda; l'abbonato ha il diritto di essere presente.

Art. 37 **Bocche anti-incendio**

L'alimentazione di bocche anti-incendio può essere autorizzata dall'azienda se particolarmente previsto nei piani di installazione. Il rubinetto collegante la diramazione con l'allacciamento prima del contatore sarà sigillato dall'azienda.

E' vietato manomettere il sigillo, salvo in caso di incendio.

Art. 37 bis **Piscine**

La costruzione, la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare ad approvazione.

Le piscine con un volume di 5 mc ed oltre devono essere complete di impianto di riciclaggio e di trattamento dell'acqua. Il riempimento delle piscine deve avvenire di regola durante le ore notturne e previa notifica dell'azienda, la quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine ed in modo di evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua potabile agli utenti.

E' vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto interno non sia provvisto di una valvola di ritenuta.

TITOLO SESTO **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

Art. 38 **Tasse d'utilizzazione**

L'abbonato è tenuto a pagare l'acqua che passa dal contatore e in ogni caso la tassa di abbonamento (v. tariffario).

Le indicazioni del contatore riconosciute esatte o non contestate fanno fede ai fini del conteggio.

L'abbonato non ha diritto a riduzioni se il consumo risulta esagerato a causa di perdite o per altri motivi.

La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo a' sensi dell'art. 80 LEF.

Eventuali ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

TITOLO SETTIMO
INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 39
Contravvenzioni

Il mancato ossequio delle norme contenute nel presente Regolamento può comportare l'applicazione di multe proporzionate alla gravità dell'infrazione e stabilite dal Municipio.

Nei casi particolarmente gravi, ossia quando si verificano situazioni che compromettono la potabilità dell'acqua e la sicurezza delle installazioni, l'azienda può sospendere l'erogazione dell'acqua potabile all'interno dello stabile dell'abbonato fintanto che le norme saranno nuovamente ossequiate.

L'abbonato è tenuto, in tal caso, a garantire altrimenti l'approvvigionamento degli inquilini con acqua potabile per gli usi urgenti domestici.

Eliminata la causa dell'infrazione l'azienda provvederà al ripristino del servizio, caricando le relative spese dell'abbonato.

La sanzione, di qualsiasi natura essa sia, non libera l'abbonato dagli impegni assunti contrattualmente nei confronti dell'azienda.

Sono altresì riservate le azioni civile e penale per il risarcimento dell'eventuale danno causato.

Art. 40
Foro giudiziario

In caso di vertenza di natura civile il Foro competente è quello di Locarno-Città.

Adottato con risoluzione municipale del 30 luglio 1981.

Approvato dal Dipartimento dell'interno con risoluzione no. 1762 del 22 aprile 1986.